



COMUNE DI BRUSCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI



COMUNE DI BRUSCIANO

Provincia di Napoli

Via C. Cucca, n° 79 80031 Tel.: 081/5218111 FAX: 081/5190191

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Brusciano riconosce e promuove le libere forme associative, eventuali Fondazioni ed Istituzioni private e pubbliche, anche a carattere cooperativo, e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico, e di valorizzazione dei prodotti tipici ed enogastronomici. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

ART.2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni finalizzato alla partecipazione delle stesse, purché operanti nel territorio comunale, all'attività politico-amministrativa e alla condivisione delle correlate scelte di valenza generale.

L'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni è inoltre requisito prioritario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

- Patrocinio iniziative;
- Stipula di convenzioni con l'ente comunale;
- Assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all'ente comunale;
- Titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
- Titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari.

In assenza della iscrizione all'Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

L'Albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

A Sezione Civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la protezione civile, la tutela e la promozione dei diritti umani;

B Sezione socio-assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono all'assistenza sociale, alla sanità, al culto, all'immigrazione, alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla promozione delle politiche familiari e giovanili, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione;

C Sezione Culturale: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del

dibattito, del confronto, dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, la valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, artistico e delle tradizioni, degli usi e dei costumi;

D Sezione Ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione delle attività ricreative e del turismo sul territorio comunale;

E Sezione Sportiva: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche ed atletiche in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria, la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone;

F Sezione ambiente e territorio: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, e la protezione, la promozione e la tutela dei prodotti enogastronomici tipici;

F Sezione attività produttive: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la valorizzazione delle realtà locali legate all'industria, al commercio ed all'artigianato.

ART.3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale ed in tale ambito svolgono la propria attività sociale. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale.

Nell'atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopi di lucro;
- b) organismi statutari regolarmente costituiti;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- d) effettività dell'attività sociale da almeno 1 anno all'atto della domanda di iscrizione e prevedibile continuità operativa.

Eccezionalmente possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività. La sussistenza di tali condizioni è valutata dall'Assessorato competente, d'intesa con il Dirigente comunale competente.

ART.4 – MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Dirigente Comunale competente per Settore, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda con allegata la seguente documentazione:

- 1.copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'Ufficio del Registro;
- 2.elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- 3.elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
4. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
5. relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'associazione intende perseguire.

Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 01 Gennaio e il 15 Ottobre di ogni anno.

Il Dirigente del Settore competente, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa formale richiesta all'istante.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione del o dei documenti richiesti.

La domanda di iscrizione, previo invito da parte del Dirigente Comunale al richiedente di presentare le proprie osservazioni, può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti.

ART.5 – EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo è condizione per avere titolo a:

- partecipare, con diritto di voto a rappresentare la propria associazione, alle riunioni della Consulta delle Associazioni, ove istituita;
- essere inseriti nel sito web istituzionale del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire e stipulare rapporti di convenzione con il Comune di Brusciano;
- presentare domande di contributo.

L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico “ Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sovvenzionamenti, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, patrocini e assistenza” attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti e, comunque, dalla normativa anche superiore di settore.

ART.6 – REVISIONE/CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'Amministrazione Comunale, una volta disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, la intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al pervenire di comunicazioni attinenti la variazione nell'assetto associativo. Tuttavia, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo).

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'Associazione depennata e il Comune o suo ente/organismo strumentale e/o partecipato.

L'Associazione esclusa dall'Albo non potrà esservi iscritta nuovamente, fermi restando il possesso dei requisiti prescritti alla data dell'istanza, prima di due anni dalla data della cancellazione.

ART.7 – PUBBLICITA'

Il Comune di Brusciano, attraverso la struttura burocratica del Settore Comunale competente, cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, mediante affissione all'Albo Pretorio e inserimento sul proprio sito web istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente.

Inoltre, provvede, all'inizio di ogni anno, alla pubblicazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali e contributi in servizi.

ART.8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo, ad ogni effetto di legge, il provvedimento di adozione dello stesso.

Il Comune provvede a dare notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione, così come previsto dal presente regolamento.

Con il presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti in materia.